


CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Riunione del 18 aprile 2013

o m i s s i s

- **Pratica Forense - riconoscimento diploma scuola specializzazione professioni legali - obbligo di pratica per un semestre presso Avvocato o Avvocatura Dello Stato**

Il Consiglio,

- Sentita la relazione dei Consiglieri Ramoino, Ferrando e Maoli;
- Visto l'art. 1 del d.m. 11 dicembre 2001, n. 475 (Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127), il quale così dispone: *"Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno"*;
- Richiamati i precedenti giurisprudenziali in materia (in particolare: Cons. Stato, Sez. IV, 5/10/2005, n. 5353; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5/5/2005, n. 3312; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8/7/2005, n. 1153; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 2/12/2004, n. 8391; T.A.R. Lombardia, Brescia, ord. 13/12/2005, n. 1587), i quali possono essere sintetizzati nei termini seguenti:
 - la citata norma regolamentare *"va interpretata nel senso che il praticante avvocato che abbia conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali sia esonerato da un anno di tirocinio tradizionale (mediante frequenza delle udienze e dello studio professionale) o, il che è lo stesso, che il predetto diploma di specializzazione sostituisca a tutti gli effetti un anno di praticantato tradizionale"*;
 - *"Tale conclusione, oltre ad essere conforme alla portata derogatoria che la legge ha voluto attribuire, rispetto alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato, alla disciplina del diploma di specializzazione de quo, è altresì in linea con la ratio dell'art. 17, comma 114, L. 127/1997, da ravvisarsi nella finalità di incentivare gli aspiranti avvocati a conseguire il diploma in questione: appare, infatti, evidente che tale finalità sarebbe sicuramente vanificata ove si richiedesse anche per i praticanti avvocati specializzati il requisito dell'iscrizione nell'apposito registro dei tirocinanti per due anni solari (ora 18 mesi), in tal modo equiparandoli irragionevolmente (ed in contrasto con la voluntas legis esplicitata dal D.M. n. 475/2001) agli aspiranti avvocati che non abbiano conseguito il titolo di specializzazione"*;
 - nella sostanza, *"il legislatore, all'atto della costituzione delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, ha inteso introdurre una disciplina di particolare favore per i diplomati presso tali scuole, autorizzando, anche in deroga alla disciplina settoriale previgente, la valutazione del titolo di specializzazione al fine di ridurre il periodo di*